

Articolo 32a

Supplemento salariale e riposo compensativo in caso di lavoro domenicale e nei giorni festivi

- ¹ Svolge lavoro domenicale temporaneo il lavoratore che, in un anno civile, lavora fino a sei domeniche, compresi i giorni festivi legali.
- ² Il lavoro domenicale è considerato regolare o periodico quando il volume temporale dello stesso supera la condizione di cui al capoverso 1.
- ³ Se soltanto nel corso di un anno civile e contro ogni aspettativa risulta che un lavoratore deve svolgere lavoro domenicale per più di sei domeniche, compresi i giorni festivi legali, il supplemento salariale del 50 per cento per le prime sei domeniche, compresi i giorni festivi legali, rimane dovuto.

Premessa

Conformemente all'[articolo 19 capoverso 3 LL](#) hanno diritto a un supplemento salariale del 50 per cento soltanto i lavoratori che svolgono lavoro domenicale temporaneo. Pertanto la definizione di lavoro domenicale temporaneo e di lavoro regolare o periodico è un fattore decisivo per stabilire se deve essere accordato un supplemento salariale. Ai lavoratori che svolgono lavoro domenicale deve essere accordato in ogni caso un riposo compensativo ai sensi dell'[articolo 20 LL](#): il lavoro domenicale di una durata massima di cinque ore deve essere compensato mediante tempo libero con un rapporto 1:1. Qualora si prolunghi, deve essere compensato con un riposo non inferiore a 24 ore consecutive durante un giorno lavorativo, seguente il riposo giornaliero, della settimana precedente o successiva. Il giorno di riposo compensativo dura quindi complessivamente 35 ore.

Capoverso 1

Se i lavoratori sono impiegati fino a sei domeniche, compresi i giorni festivi, in un anno, si parla di lavoro domenicale temporaneo. Conformemente all'[articolo 19 capoverso 3 LL](#), in tal caso i lavoratori

hanno diritto, oltre al riposo compensativo di cui all'[articolo 20 LL](#), a un supplemento salariale del 50 per cento.

Capoverso 2

Se i lavoratori sono impiegati per più di sei domeniche, compresi i giorni festivi, in un anno, si parla di lavoro domenicale regolare o periodico. In tal caso hanno diritto al riposo compensativo ai sensi dell'[articolo 20 LL](#), ma in linea di principio non viene accordato alcun supplemento salariale ai sensi dell'[articolo 19 capoverso 3 LL](#) (fatto salvo il capoverso 3).

Capoverso 3

In alcuni casi non è prevedibile con precisione quante volte un lavoratore deve svolgere lavoro domenicale per anno civile. Se soltanto nel corso dell'anno risulta che un lavoratore deve svolgere lavoro domenicale per oltre sei domeniche, compresi i giorni festivi, il supplemento salariale per i primi sei interventi di domenica di cui al capoverso 1 rimane dovuto.